



Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

Modifica del 27 maggio 2020

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sugli aromi è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. d e 9

² I seguenti aromi e materie prime possono essere usati se sono menzionati nell'allegato 3:

d. *Abrogata*

⁹ Gli aromatizzanti di affumicatura possono essere utilizzati soltanto se sono rispettate le condizioni di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/2003².

Art. 11b Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. Non si applica un periodo transitorio per le sostanze di cui all'allegato 3 parte B stralciate nell'ambito della presente modifica.

¹ RS 817.022.41

² Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

II

¹ L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato 3
(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)

Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse

Parte A: osservazioni

Sostituzione delle informazioni 7–10

La tabella contiene le seguenti informazioni:

colonna 7 (categoria): l'uso delle sostanze aromatizzanti è ammesso conformemente alle buone prassi di fabbricazione a meno che questa colonna riporti restrizioni specifiche. Le sostanze aromatizzanti soggette a limitazioni dell'uso possono essere inserite solo nelle categorie di derrate alimentari elencate e alle condizioni d'uso specificate. Ai fini delle restrizioni di cui sopra si applicano le seguenti categorie di derrate alimentari di cui all'allegato 3 elenco A OAdd³:

Numero della categoria	Categoria di derrata alimentare
1	Prodotti lattiero-caseari e analoghi
2	Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
3	Gelati
4.2	Ortofrutticoli trasformati
5	Prodotti di confetteria
5.3	Gomme da masticare (<i>chewing-gum</i>)
6	Cereali e prodotti a base di cereali
7	Prodotti di panetteria
8	Carni
9	Pesce e prodotti ittici
10	Uova e ovoprodotti
11	Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola
12	Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine
13	Derrate destinate a un'alimentazione particolare
14.1	Bevande analcoliche
14.2	Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico
15	Salatini e snack pronti al consumo

³ RS 817.022.31

Numero della categoria	Categoria di derrata alimentare
16	Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4
17	Integratori alimentari, tranne gli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
18	Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1–17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

colonna 8 quantità massima della categoria soggetta a limitazioni;

colonna 9 la valutazione delle sostanze aromatizzanti contrassegnate da * non è ancora conclusa; per il momento l'uso di tali sostanze è ammesso;

colonna 10 (responsabile della valutazione): menzione dell'organismo scientifico che ha condotto la valutazione.

Parte B: tabella

In tutta la tabella, le colonne sono modificate come segue:

La colonna «Purezza della sostanza minimo 95 %, salvo altrimenti specificato» è rinominata «Purezza della sostanza cui si fa riferimento»

La colonna «Limitazioni d'uso (quantità massima)» è sostituita dalle due colonne «Categoria» e «Quantità massima»

Eliminazione di quattro voci

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza minimo 95 %, salvo altrimenti specificato	Limitazioni d'uso (quantità massima)	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
07.127	p-Mentha-1,4(8)-dien-3-on	491-09-8	757	11189			*	EFSA
10.066	Furan-2(5H)-on						*	EFSA
11.008	2-Aminoacetophenon	551-93-9		2041			*	EFSA
13.175	4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one						*	EFSA

Sostituzione di voci o introduzione di voci nell'ordine crescente del numero FL

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza cui si fa riferimento	Categoria	Quantità massima	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
09.931	acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo		1226					*	EFSA
12.054	2-etiltiofenolo	4500-58-7	529	11666					JECFA
13.058	3-(5-metil-2-furil)butanale	31704-80-0	1500	10355					EFSA
15.004	5-metil-2-tiofencarbaldeide	13679-70-4	1050	2203					EFSA
15.057	4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5-	104691-40-			Minimo 44 % isopropil-4,6-dimetile e				EFSA

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza cui si fa riferimento	Categoria	Quantità massima	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
	ditiagina	9			27 % 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: minimo 24 % 2,4,6- trimetildiidro-1,3,5-ditiagina; 6- metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditiagina; 4- metil-2,6-diisopropil-1,3,5-ditiagina; 2,4,6- triisopropildiidro-1,3,5-d				
15.079	2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiagina	101517-87-7			Minimo 64 % 2-isobutil-4,6-dimetile e 18 % 4-isobutil-2,6-dimetile. Componenti secondari: minimo 13 % 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiagina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiagina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiagina; succedaneo di 1,3,5- tiadiagina				EFSA
15.109	2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiagina	638-17-5	1049	11649					EFSA
15.113	5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiagina	74595-94-1	1048						EFSA
16.016	caffeina	58-08-2		11741		01.	70 mg/kg		EFSA
16.016	caffeina	58-08-2		11741		03.	70 mg/kg		EFSA
16.016	caffeina	58-08-2		11741		05.	100 mg/kg		EFSA
16.016	caffeina	58-08-2		11741		14.1	150 mg/kg		EFSA

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza cui si fa riferimento	Categoria	Quantità massima	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
16.032	Teobromina	83-67-0				01.	70 mg/kg		EFSA
16.032	Teobromina	83-67-0				14.1	100 mg/kg		EFSA
16.090	3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-acrilamide	69444-90-2	1777						EFSA
16.111	glicina, N-[[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere	68489-14-5	1776						EFSA
16.119	N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide	1003050-32-5			Miscela di stereoisimeri: - 60–80% trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), e - 20–40 % cis-, 50 % (1R,2S) e 50 % (1S,2R)	01.	1 mg/kg		EFSA
16.119	N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide	1003050-32-5			Miscela di stereoisimeri: - 60–80 % trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), e - 20–40 % cis-, 50 % (1R,2S) e 50 % (1S,2R)	12.	6 mg/kg		EFSA
16.119	N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide	1003050-32-5			Miscela di stereoisimeri: - 60–80 % trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), e - 20–40 % cis-, 50 % (1R,2S) e 50 % (1S,2R)	14.1	3 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123	5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamyl-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non	01.	50 mg/kg		EFSA

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza cui si fa riferimento	Categoria	Quantità massima	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
					rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)				
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		02.	60 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		05.	60 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		06.3	160 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		07.2	60 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		08.	45 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		12.	160 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		14.1	15 mg/kg		EFSA
17.038	Gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6		2123		15.	160 mg/kg		EFSA
21.001	Distillato pirolegnosio				Etanolo (determinato mediante gascromatografia/rivelatore a ionizzazione di fiamma): più di 40 % p/p, Acetato di etile: meno di 25 % p/p, Formiato di etile: meno di 2 % p/p, Propionato di etile: meno di 4 % p/p, Butirrato di etile: meno di 1,5 % p/p,				EFSA

Numero FL	Denominazione chimica	Numero CAS	Numero JECFA	Numero CoE	Purezza della sostanza cui si fa riferimento	Categoria	Quantità massima	Stato della valutazione	Responsabile della valutazione
					<p>Acetato di metile: meno di 3,5 %</p> <p>Miscela complessa di sostanze, ottenuta per distillazione di prodotti di reazione dell'acido pirolegnoso e dell'etanolo. Liquido con aroma e sapore simili al rum.</p> <p>Componenti:</p> <p>— etanolo (determinato mediante gascromatografia/rivelatore a ionizzazione di fiamma): più di 40 % p/p</p> <p>Esclusivamente nelle seguenti bevande spiritose: tuzemák e tuzemský che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 quando sono immesse sul mercato nell'imballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali, 3800 mg/l.</p> <p>1. Quando nella caratterizzazione delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský è fatto riferimento</p>				

Allegato 5
(art. 4 cpv. 5 e 6)

Elenco delle materie prime il cui uso nella fabbricazione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è vietato o soggetto a restrizioni

1 Materie prime il cui uso nella fabbricazione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è vietato

Numero	Materia prima	Denominazione latina	Denominazione comune
1.1		<i>Acorus calamus L.</i> varietà tetraploide	Varietà tetraploide del calamo aromatico

2 Condizioni d'uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti da talune materie prime

Numero	Materia prima	Denominazione latina	Denominazione comune	Condizioni d'uso
2.1		<i>Quassia amara L.</i> e <i>Picrasma excelsa (Sw)</i>	Quassia	Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande e prodotti di panetteria.
2.2		<i>Laricifomes officinalis (Villars: Fries) Kotl. e Pouzar,</i> o <i>Fomes officinalis</i>	Fungo del larice	Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.
2.3		<i>Hypericum perforatum L.</i>	Iperico	Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.
2.4		<i>Teucrium chamaedrys L.</i>	Camedrio	Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

Numero	Materia prima	Condizioni d'uso
	Denominazione latina	Denominazione comune
2.5	<i>Rheum officinale</i> Baill. o <i>Rheum palmatum</i> L.	Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ricavati dalle radici di tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

Allegato 6
(art. 4 cpv. 7)

Elenco delle derrate alimentari nelle quali non sono ammessi aromi

Numero	Derrata alimentare	Osservazioni
1	Alimenti per lattanti e di proseguimento	sono ammessi solo l'estratto di vaniglia e la vanillina
2	Alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti	sono ammessi solo l'estratto di vaniglia e la vanillina